BREVE DISSERTAZIONE

CANONICA

IN CUI

Dimostrasi, che il Sacro Concilio di Trento (*Sess.* 24. *de Matr. Cap. I.*) non ha in veruna guisa derogato al Gius Canonico anteriore, il quale esclude la querela di nullità di matrimonio per mancanza di consenso, dopo la convivenza di un dato tempo, e molto più con prole seguita.

SCRITTA

DA FR. DOMENICO M.ª PELLEGRINI

DELL' ORDINE DE' PREDICATORI.

VENEZIA 1805

Con Approvazione.

A MONSIGNOR CANON.

Proposto dell' insig. Catt. Arciv. di Udine

de' Conti di COLLOREDO

MONSIGNORE.

UN' operetta quanto breve, e di poca mole, quale ho creduto di dover farla, perchè più facilmente possa essere ponderata, e tutta alla mente presente di chi non può darvi lunghi riflessi, altrettanto grande per la gravità della materia, la quale cotanto interessa la Chiesa, e la Civil società, a Voi, MONSIGNORE, *presento, come a quello che pieno di Religione, e di morale sarete per riceverla col maggior gradimento, e con viva premura di promuoverla pel bene, che*

da essa può e dee derivarne : Ebbi il grat' onor di conoscervi da giovine, e con maggior piacere, lontano per tanto tempo, vi contemplo innalzato al grado di prima Dignità nel rispettabilissimo Vostro Capitolo, che ben risponde alla sublimità di quell' Illustrissima Sede, di cui è l' Augusto Senato: grado che sostenete con decoro ed onore, riscotendo da tutti stima e rispetto, affezione ed amore. L'esemplarità del portamento, l' esattezza ne' doveri di Chiesa, la premura per tutto quel che può promovere la pietà, gli aurei ed equabili vostri costumi, le dignitose maniere senz' ombra di fasto offron in Voi, uscito da una delle più illustri famiglie, il carattere di vero Ecclesiastico degno d' imitazione, specialmente a quelli, che abbagliati da una splen-

splendida nascita arrosciscono quasi di adattarsi alle decenti sì, ma insiem modeste maniere degli altri Ecclesiastici.

E qui il costume seguendo di que che dedicano, quali e quante cose della Vostra Prosapia non potrei dire? Ma nulla direi, che non sia stato già pubblicato e noto sia a tutti, sol che sonare odano il nome di COLLOREDO; *e mi si potrebbe rinfacciare il detto di Orazio*: In silvam ne ligna feras. *Tutte le più splendide decorazioni cavalleresche, tutt'i più splendidi titoli, tutte le più sublimi Cariche politiche, militari, ed ecclesiastiche nell' Impero Germanico fregiarono, e fregiano l'antica illustre Vostra Prosapia.*

Autorevoli Ecclesiastici m'hanno spinto a comporre cotesta Operetta. Essi,

ed altri l' han già approvata ; e sperano che gradita esser debba, ed utile specialmente a chi in materia sì rilevante giudicar voglia rettamente . Ben certo però sono, che a Voi pure, e a tutto l' illuminato Vostro Capitolo, a cui siete Proposto, al quale ancora in quest' occasione mi fo coraggio di rassegnarmi col più profond' ossequio e rispetto, sarà del pari gradita, e colla rispettabile Sua Autorità favorita e renduta più utile.

****

I. L'Abuso de' ricorsi per taglio di matrimonio, (che parlando esattamente dovrebbe dirsi dichiarazione di nullità) il quale da qualche tempo dilatasi in guisa da rammaricare chiunque ha sentimento di Religione, e di ben pubblico, merita le più serie considerazioni del Governo anche Civile, non che Ecclesiasticho.

Dal Midletton nella vita di Cicerone fu riflettuto, che l' epoca della maggior decadenza de' costumi della Repubblica Romana si ebbe dal tempo, in cui cominciò la facilità del divorzio. (a) Il passo è sì op-

(a) Il primo divorzio accadde, secondo Dionisio d' Alicarnasso, Lib. II. sotto i Consoli M. Pomponio, e C. Papirio nell' Olimpiade 137. cioè non prima dell'anno di Roma 523. seguendo il calcolo di Livio, o 521. seguendo l' ordine di Dionigi. Benchè Sp. Carvilio, che 'l praticò non avesse ripudiata la moglie se non per la sterilità della medesima, e per desiderio di suc-

a 4 ces-

opportuno al caso nostro, che merita d'esser quì riportato. Dopo d'aver esposto colle parole di Cicerone ad Attico il mal umore, e l'asprezza, con cui Pomponia di lui sorella in certa occasione avea replicatamente trattato in sua presenza Quinto suo Fratello, marito della medesima, così scrive: „ Non si può a meno di non „ osservare da questo piccolo incidente ciò „ che per innumerabili esempj vien con- „ fermato nella Storia Romana, come *la* „ *libertà del divorzio*, che in Roma s'ac- „ cordava senza ritegno al capriccio dell' „ una, o dell' altra parte, non rendea già „ più dolce e sopportabile lo stato ma- „ trimoniale, ma piuttosto fomentava una „ scambievole caparbietà e durezza; per- „ ciocchè per ogni piccolo disgusto, od „ obice recato alle loro follie, l'espedien- „ te d'una mutazione era loro d'una gran-

„ de

---

cessione; contuttociò non andò esente da grave biasimo. Tanto, finchè furono interi i costumi, si rispettò il natural sacro vincolo del Matrimonio.

„ de lusinga, e apportava le speranze d'un
„ miglior esito in un secondo sperimen-
„ to. Imperocchè non vi fu per avventu-
„ ra mai secolo, nè paese, ove tanto si
„ dispregiasse, e si violasse il vincolo e
„ l'obbligo maritale, o dove regnasse tan-
„ ta rilassatezza ed infedeltà in ambedue
„ i sessi, quanto a quel tempo in Ro-
„ ma". (Tomo III. al principio). Nè questo è il solo Autore Civile, e fuori della Chiesa Cattolica, il quale contro certi Filosofastri riprovi la facilità del divorzio, e i danni, anzicchè i vantaggi del medesimo, ne dimostri. Ma di ciò lascio scrivere ai savj Politici. Io come Ecclesiastico alla materia Ecclesiastica mi ristringo.

II. Non può abbastanza compiangersi la funesta conseguenza della dottrina introdottasi da qualche tempo in questa materia. Il mal costume, che presto annojasi del sacro nodo del matrimonio, anzichè esser frenato ne' suoi tentativi, trova in essa dottrina appoggio a disciorlo; e spesse fiate dalla medesima viene anzi

spin-

spinto a ciò, che non avrebbe neppure ideato; avvertendo con quanta facilità si tenti, e si ottenga taglio del matrimonio.

Il male versa principalmente sulla dottrina intorno al consenso, come quello, che essendo interno, facilmente può prestar adito a ingànni, e a solenni bugie. Di che Dio volesse, che non si avessero i più orribili esempj non solo ne' conjugi, ma ne' parenti stessi, che mentirono contro se stessi. Ma sia pur vera la mancanza di consenso, o per violenza, o per altra ragione, e perciò nullo sia il matrimonio in origine; è poi egli vero, che dopo la nuova legislazione del Concilio di Trento (*Sess. 24. de Matrim. cap.* 1.) questa nullità non sia sanabile per la convivenza diuturna, per la congiunzione stessa *affectu matrimoniali*, da cui anche con tale affetto ne sia seguita prole? In una parola è egli vero, che un posteriore consenso non possa supplire alla prima mancanza, nè il matrimonio si renda valido

lido *ex ratihabitione*? S' io gravemente non erro, non può dirsi in guisa veruna, che *dopo il Concilio di Trento non abbia più luogo il gius antico de' Canoni da cui veniva esclusa la querella di nullità, dopo la coabitazione per considerabile tempo*, il quale però bastava che fosse anche *di un solo anno e mezzo*.

III. Benchè dai Difensori di tal novissima dottrina si convenga, che il gius de' Canoni è affatto contrario; giova contuttociò produrne qualche cosa, che servirà non poco ad illustrar la materia. Ecco come si scriva in esso.

Decretalium Gregorii lib. III. de sponsalibus, et matrimonio Tit. I.
Caput XXI.

„ Ad id, quod per tuas litteras in-
„ timasti, de quadam parochiana tua (*),
„ quam suus vitricus cuidam Teutonico ma-
„ trimonialiter copulavit: taliter respon-
„ de-

(*) Clem. III.

„ demus, quod quamvis undecim an-
„ nos habens *ab initio invita fuisset ei*
„ *tradita*, *et renitens*: tamen quia
„ postmodum *per annum*, et *dimidium*
„ *sibi cohabitans*, *consensisse videtur*,
„ ad ipsum est cogenda redire: *nec de*
„ *caetero recipiendi sunt Testes*, si quos
„ memorata mulier, ad probandum quod
„ non consenserit in eumdem nominave-
„ rit producendos: cum *mora tanti tem-*
„ *poris hujusmodi probationem excludat*.
„ Mandamus igitur, ut propter hoc non
„ ommittas, quominus utrumque compel-
„ las ad alterum maritali affectione tra-
„ ctandum, ni forte vellent ad Religio-
„ nem pariter convolare ec.

„ Glossa. Casus. Quaedam mulier con-
„ traxit matrimonium cum quodam viro
„ invita, et renitens, ut dicebat, in un-
„ decimo anno, postea per annum, et di-
„ midium cohabitavit eidem, tandem re-
„ cessit ab illo, et tam Vir, quam Mulier
„ ad illicitos concubitus transivit. Post
„ haec dicebat mulier, quod invita, et re-

„ ni-

„ nitens contraxit cum illo, et hoc vole-
„ bat probare, unde ab illo separari de-
„ bebat, quaerebatur quid juris? Respon-
„ det Papa: Quamvis undecim annos ab
„ initio habens invita, et renitens tradita
„ viro fuisset; *quia tamen postmodum per*
„ *annum*, et *dimidium cohabitans eidem*,
„ *in eum consensisse videtur*, cogi debet
„ ad ipsum redire; nec testes recipiendi
„ sunt, si quos mulier vellet inducere ad
„ probandum, quod non consensit in il-
„ lum; quia *mora tanti temporis proba-*
„ *tionem excludit*, *cum illa coactio jam*
„ *transiverit in consensum*, Unde man-
„ dat Ordinario loci, ut propter hoc non
„ dimittat quominus compellat utrumque
„ ad tractandum alterum maritali affectu;
„ Nisi ambo vellent ad Religionem tran-
„ sire . . . .

„ Nota ex ista Decretali praessumptio-
„ nem juris, et de jure. Item *quis taci-*
„ *te videtur consentire*. Item *Matrimo-*
„ *nium*, *quod ab initio non tenet*, *tractu*
„ *temporis convalescit*. Item, quae per

„ me-

„ metum fiunt, per sequentem consensum „ valent; nec testes in contrario sunt amo- „ do recipiendi ec. "

IV. Coerentemente a questa dottrina, e decision Pontificia il Collettore delle Decretali S. Raimondo nella sua Somma Lib. 4. tit. II. de impedimento violentiae ait: „ item notandum quod qualiscumque „ metus sit, vel violentia in matrimonio „ conttahendo, si mulier, quae allegat „ metum, *stetit annum et dimidium cum* „ *marìto*, *vel consenserit in carnalem co-* „ *pulam*, *non debet postea audiri*, *si al-* „ *legat metum vel violentiam*. „ Extr. de Sponsalibus cap. *ad id quod etc.*

V. Riflettasi in primo luogo, che l' assioma tanto vantato anche in tali cause: *Quod nullum fuit ab initio tractu tempo- ris non convalescit*: dal gius nel caso nostro non solo apertamente si esclude; ma si stabilisce anzi il contrario: *Matrimonium quod ab initio non tenet*, *tractu temporis convalescit* : traendosi tal massima dalla dottrina nelle decisioni pontificie stabilita.

E in-

È invero con tutta ragione. Un testamento, a cagion d'esempio, nullo da principio e illegale, nullo sarà sempre, nè mai per corso di tempo potrà divenir valido. Un matrimonio pure nullo per qualche impedimento non dipendente dalla volontà de' contraenti; sempre sarà tale senza l'intervento dell'autorità di chi toglier possa un tal impedimento; perchè chi è, per cagion d'esempio, consanguineo; od affine, sempre sarà tale, nè dalla sua volontà dipende, che cessi un tale impedimento. Ma quallor trattasi di sola mancanza di consenso, questa dipende solo dalla volontà delle persone, le quali a loro piacere possono volere quel che prima non vollero, e toglier da se sole questo impedimento alla nullità del matrimonio già contratto secondo le formole del Concilio di Trento, ed in *in faciem Ecclesiae*; la quale perciò è già così assicurata di quanto pretese col suo decreto contro li matrimonj clandestini, dichiarandoli nulli.

VII. In secondo luogo, come mai ci-

citasi questo decreto per sostenere, che da esso è antiquato il gius antico su questo proposito; che dopo di esso il matrimonio nullo per mancanza di consenso divenir non possa valido ex *ratihabitione*? che non valga più quel che fu tante volte dalla Chiesa deciso, e nel Gius canonico registrato, cioè che anche una vera coazione per le ragioni, e cagioni in esso addotte passa in consenso? *Coactio jam transivit in consensum*.

Leggasi pure, e rileggasi il decreto del Concilio espresso in questi termini. „ Tametsi dubitandum non est, clandestina „ matrimonia, libero contrahentium consensu facta, rata et vera matrimonia esse, quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit.... nihilominus S. Dei Ecclesia ex „ justissimis causis illa semper detestata est „ atque prohibuit. Verum, cum S. Synodus animadvertat, prohibitiones illas propter hominum inobedientiam jam non „ prodesse . . . nisi efficacius aliquod remedium adhibeatur; idcirco... praecipit

„ ut

„ ut in posterum... qui aliter quam prae-
„ sente Parocho, vel alio Sacerdote de
„ ipsius Parochi, seu Ordinarii licentia, et
„ duobus, vel tribus testibus matrimonium
„ contrahere attentabunt, eos S. Synodus
„ ad sic contrahendum omnino inhabiles
„ reddit; et hujusmodi contractus irritos;
„ et nullos esse decernit, prout eos prae-
„ senti decreto irritos facit, et annullat, "
Parola non si potrà indicare in questo decreto a sostegno di una tal novissima dottrina: novissima, dico, perchè dopo tanto tempo dalla celebrazion del Concilio, ben tardi uscì a sostegno del mal costume, a pregiudizio delle famiglie, e a profanazione della sacra indissolubilità del matrimonio. Altra cosa non alterò del Gius antico se non che i matrimonj clandestini prima tollerati (sempre però anche allora censurati come illeciti) fossero da indi innanzi invalidi, richiedendo alla validità de' medesimi la presenza del Parroco, e di due almen testimonj. In

tanti altri paesi Cattolici, dove il Concilio di Trento è promulgato, seguonsi ancora le citate regole del Gius Canonico, a cui non credesi, che il Concilio abbia derogato.

VIII. E come mai (per aggiungere all'argomento di fatto qualche riflessione ben forte) come mai persuadersi, che il Concilio, il quale quel decreto contro de' matrimonj clandestini a difesa diresse della sacra indissolubilità del matrimonio, nello stesso decreto avesse poi abrogato il Gius de' Sacri Canoni, che a presidio pure della stessa sacra indissolubilità ricusano dopo dato tempo il reclamo di nullità per mancanza di libero consenso, e ne rigettano i testimonj? Avrebbe in questa guisa mal conseguito il fine, ed anzi vi sarebbe ito contro. Se da una parte toglieva il pericolo de' matrimonj clandestini, dall'altra avrebbe aperto un nuovo illimitato campo al più pericoloso de' reclami, cioè quello di nullità di matrimo-

nio

nio per mancanza di libero consenso; come male ora in vigor di tal supposizione d'abrogato Gius antico de'Canoni pretendesi; mentre prima d'allora i Sacri Canoni nello spiegato senso lo ricusavano, rigettavano i testimonj, e rispettar facevano la sacra inviolabilità del matrimonio. Sarebbe questo stato un bel frutto di quel decreto? un bel modo di tendere al santo fine propostosi? Di presente pur troppo, attesa la falsa massima sparsasi, si ode con tanta facilità dirsi tra i conjugati: non mi mancherà mai di poter dimandar taglio di matrimonio.

IX. Non v'è Teologo, nè dotto Confessore, il quale non resti ammirato, che si creda di potet citare le decisioni di Roma a favore di sì perniciosa dottrina, che confutiamo. Roma ai ricorsi per nullità di matrimonio è nelle sue risposte contraria sempre a cotesta pretesa dottrina. Quando è certa che sia stata usata la forma del Concilio di Trento, altro non ri-

cerca in caso di qualche occulta nullità, se non che, tolta questa, vi si rimedj cautamente colla ratifica, e rinovazion del consenso. E per testimonianza del celebre Navarro, così espressamente decise S. Pio Quinto, il quale ben saper dovea qual fosse la mente del Concilio di Trento. La ragione, che adducesi, è questa: *quia Decretum Concilij Tridentini hunc casum non comprehendit, cum ejus ratio ad eum non se extendat, et jam obtineatur ejus finis. Nam ratio finalis est, ut publice constet: ideoque probari possit validitas Matrimonii.* (Antoine tract. de Matr. cap. 3. de impedimentis Matr. q. 6. respons. prima.) Ragione evidentissima, e già da noi sopra toccata; ragione che non può ripetersi abbastanza, onde ad evidenza conoscere, e fermo avere nella mente il vero senso del decreto del Concilio, male interpretato dagli Avversarj. E molto più chiara, e certa reputasi tale dottrina dai Teologi, e Canonisti,

an-

anche dopo lo stesso Concilio di Trento, quando il matrimonio sia nullo per mancanza di consenso, e specialmente d'una sola parte, che è il caso che più frequente adducesi, e di cui noi quì intendiam di trattare. Or come mai si conclude a sostegno della dottrina, che confutiamo, che *su di ciò non dee rimanere alcun dubbio dopo le dichiarazioni dal Sacro Concilio mentovate dal Fagnano* cap. 13. *Is qui fidem* de Sponsalibus num. 11. Riportiamo pur fedelmente il passo citato: " Pro-
„ posita fuit in Sacra Congregatione haec
„ facti species. D. Nicolaus pluries coram
„ testibus promisit Luciae; imo per verba
„ de praesenti asseruit, se eam in uxo-
„ rem accipere velle; ipsa itidem respon-
„ dente, se in virum accipere, potea sub-
„ secuta est inter eos carnalis copula; po-
„ steaque *Nicolaus infirmitate correptus*
„ Deo cum juramento *vovit*, *illam se du-*
„ *cturum in uxorem*. Quaesitum fuit an
„ matrimonium esset validum; et an pos-

 „ set

„ set compelli ad contrahendum, et ad
„ implendum votum, ac juramentum? Sa-
„ cra Congregatio censuit; si casus de quo
„ agitur contigit post triginta dies a die
„ prima publicationis Decreti Concilii Tri-
„ dentini Sess. 24. de reformat. Matrimo-
„ nij cap. 1. factae in Parocchia dictorum
„ Nicolai, et Luciae, et verbis illis de
„ praesenti prolatis *non interfuit proprius*
„ *Parochus eorumdem*, certum esse hujus-
„ modi contractum nullum esse ex eodem
„ Decreto Concilij de reformatione Matri-
„ monij cap. 1. V. *Qui aliter*; nec posse
„ dici *Sponsalia*, *secuta copula*, *transi-*
„ *visse in Matrimonium* per Caput *Is*
„ *qui fidem* de sponsalibus; quia Congre-
„ gatio jamdudum declaravit, dictum ca-
„ put: *Is qui fidem*, hodie non ha-
„ bere locum; *si non sit servata forma*
„ *praescripta in dicto cap. 1. de refor-*
„ *matione Matrimonij*."

X. Qui sì chiaramente, che maggior chiarezza non può desiderarsi, di altro non par-

parlasi, che di meri, e soli sponsali, a cui seguì la copula senza veruna celebrazione di matrimonio secondo la forma del Concilio di Trento *coram Parocho, et testibus*; e perciò la Congregazione decide, come è ben naturale, che se ciò seguì in luogo, dove il detto Concilio sia stato pubblicato, e scorsi sieno trenta giorni dalla pubblicazione, non si può dir matrimonio valido; perchè del numero de' clandestini da esso dichiarati nulli; non sanabile perciò in guisa veruna, ma da doversi contrarre nella forma dal S. Concilio richiesta, ed assolutamente prescritta. Non può dunque citarsi tal decisione a provare, che un matrimonio contratto con tutte le forme del Sacro Concilio, nullo in origine per sola mancanza d'interno consenso libero, non possa divenir valido *per ratihabitionem* in una di quelle forme dal gius Canonico indicate, dai Teologi, e dai Papi riconosciute. La Congregazione dichiara soltanto, che gli sponsali

li di Nicolò, e di Lucia, *sponsalia, secuta copula, non possunt dici transivisse in matrimonium*; perchè alle parole *de praesenti* di prendersi l'uno e l'altra in matrimonio *non interfuit proprius Parochus eorumdem*, e la Sacra Congregazione *jamdudum declaravit dictum* Cap. *Is qui fidem hodie non habere locum: si non sit servata forma praescripta in dicto* cap. primo *de reformatione Matrimonii* del Sacro Concilio di Trento.

XI. Ecco in che questo Sacro Concilio abbia derogato al Gius antico; quale sia il chiaro senso del decreto del medesimo, che erroneamente si cita; quale l'intelligenza e la spiegazione de' Sommi Pontefici, e delle sacre Congregazioni del Concilio, le quali falsamente si citan da alcuni per ottenere dalle Curie Vescovili dichiarazioni di nullità di matrimonio per mancanza di libero consenso, non sanabile, secondo essi, in guisa veruna delle suggerite dalla ragione, e prescritte dai

Sa-

Sacri Canoni; benchè passati sieno dalla celebrazione del matrimonio talvolta li dieci, dodeci, e più anni, e siavi adulta prole (con iscandalo, anzi orrore de' buoni Cristiani) e sia perciò da presumersi quel che dicono i Canoni un rinovato tacito se non espresso consenso. V'è perciò errore nella citazione de' fatti, e delle dottrine. Non credo di dover fare parole dell'altra decisione della Congreg. che dicesi riportata dal Fagnano *De Condit. Cap. Si conditiones* num. 24., perchè è la stessa stessissima, che già abbiam veduto da lui riportarsi nel Cap. *Is, qui fidem*; come egli stesso avverte.

Tali false dottrine, e citazioni non dovrebber essere ammesse ne' Tribunali Ecclesiastici; come in un foro Civile rigettate sarebber quelle d'un Avvocato secolare, il quale in simil guisa errasse.

XI. Non crederei, si volesse dire, che le risposte date ai Confessori vengono in forma occulta, cioè dalla Penitenzieria.

Pron-

Pronta sarebbe la replica. Se il S. Concilio di Trento abrogato avesse il Gius antico in questa materia, come potrebbe la Congregazione ad esso rimandare e Parrocchi, e Confessori, prescrivendo loro forme di confermare il matrimonio al medesimo corrispondenti, senza richiedere la presenza del Parroco, e de' testimonj, che pure in altri casi richiede? Nè giova il dire, come fu detto a me da taluno, che in tal caso il Confessore è costituito Parroco; poichè dove sono i testimonj, egualmente alla validità del matrimonio richiesti? Questi Roma ne' Rescritti non gli richiede; prescrive anzi tutta l' occultezza, e secretezza.

XII. E quì, prima di passare avanti, ad evitare ogni equivoco, spiegherò più chiaramente quello, che da principio brevemente ho avvertito.

Non nego io dunque, che quando al foro esterno portata sia prova di nullità di matrimonio per altri capi di parentela,

la, di delitto, di disparità di culto ec., d'impedimenti in una parola non dipendenti dalla sola volontà de' contraenti, non si può negare ascolto, qualunque sia il tratto di tempo passato dal contratto matrimonio, e verificate le prove di nullità (dipendenti in tali casi da fatti esterni demonstrabili ad evidenza), nullo si dee dichiarare il matrimonio; perchè tale realmente sempre, nè sanabile senza l'autorità della Chiesa, e con le forme da essa prescritte. La questione ch'io tratto, come già dissi, versa solo intorno al caso di pretesa nullità per mancanza di libero interno consenso in un matrimonio già contratto con tutte le forme dal Concilio di Trento prescritte; e del quale perciò la Chiesa ha le prove, che col suo decreto ha voluto procurarsi, nè altro più intese con esso; cosa da doversi sempre avere avanti gli occhi ad eludere la nuova dottrina; come ho già avvertito. Quì si cerca; se passato il tempo di lunga coabitazione, e

più

più in caso di seguita prole, che dan la presunzione, e il fondamento di *ratiabizione*, come dicono, del matrimonio per espresso, o almen tacito consenso, debb' aver luogo il Gius antico, che ricusa tal reclamo di nullità, e ne rigetta i testimonj assolutamente; ovvero dir si possa, che il Concilio di Trento l'abbia abrogato nella Sess. 24. C. 1. de Reformatione, e tanto affermino le decisioni della Congregazione che si citano. E quest' ultima cosa appunto è quanto credo d'aver abbastanza provata falsa a chiunque esaminar voglia la questione con sincero amore della verità, nè si fidi di asserzioni, e di citazioni prodotte da uno, copiate da altri senza esame (come pur troppo accade dove men dovrebb' essere, cioè in Morale), e quindi passate in massima, cui non si possa contraddire. E in ciò è superfluo, ch' io citi molti Autori, come potrei, i quali affermano, non dovervi esser di ciò dubbio veruno, dopo la sopraindicata decisione di

S. Pio

S. Pio V. riferita dal celeberrimo Navarro, il quale fu tanti anni Uffiziale del Tribunale della Penitenzieria. Tanto espressamente afferma nel suo Consigl. XIV. de Spons. al num. 15., dove anche aggiunge, che detta decisione fu dal Card. Alciati Vice-Peniten. riportata nella *Segnatura*. Quindi altri gravissimi Autori, come abbiam veduto, francamente sostengon la stessa opinione, concludendo: *Decretum Concilii casum hunc non comprehendit*. Chi però potrebbe credere, che le vantate decisioni della Congregazione potessero esser contrarie alla solenne decisione richiesta al S. Pontefice S. Pio V., e riportata nella *Segnatura*, quand'anche non avessi dimostrato di tutt'altro in esse trattarsi, che di quel che cerchiamo. Ma quel che dà l'ultima evidenza ad una tal verità si è, che l'immortal Benedetto XIV. nell'Opera delle sue Notific. Editti, ed Istruz. nell'Istruzione LXXXVII. a' Parrochi, ed a' Confessori num. 63., dopo d'aver ripor-

ta-

tato quanto quì sopra abbiam riferito dal Navarro, soggiunge queste significantissime parole: „Questo pure è il sentimento „ della Sacra Congregazione del Concilio; „ *come può vedersi presso il Fagnano*, „ che per tanti anni ne fu Segretario, „ nel C. *Is qui fidem* al n. 14. *de Spons.* „ *et Matrim.*„ che è appunto il Capo, che incautamente, per parlare con moderazione, citasi dagli Avversarj. E' molte altre decisioni, ed Autori continua il dotto Pontefice a rifferire, che superfluo credo di riportare.

XIII. Sciogliamo però un' obbiezione che ad alcuni sembra assai forte. La celebrazione del matrimonio (dicon essi) essendo stata fatta, secondo le forme del Concilio bensì, ma senza il consenso interno richiesto necessariamente alla validità del medesimo, quelle formalità caddero sopra d' un atto nullo. Dunque, supposto anche un consenso interno posteriore, sia espresso, sia tacito, o interpreta-

ti-

tivo, ad esso non sono applicabili, perchè vuole il Concilio, che il consenso sia prestato *coram Parocho, et testibus*.

L' obbiezione creduta da alcuni insolubile, ben pesata, ha dell'equivoco, ed è più sottile ed apparente, che solida. Consideriamo la natura del decreto del Concilio, la sostanza, dirò così, lo scopo, il fine. Quello che ha inteso il Concilio col suo decreto è il dichiarare da allora in poi nulli i matrimonj detti clandestini, richiedendo per la validità de' matrimonj, che si debban contrarre *coram Parocho, et testibus*; onde i contraenti non potesser mai, negando il primo matrimonio, passare ad altre adulterine nozze; come accader poteva ne' matrimonj clandestini, per mancanza di prova legittima del matrimonio contratto. In una parola, il Concilio con quel decreto tal celebrazione del matrimonio prescrive, che dia chiara prova alla Chiesa del medesimo. Celebrandol così, il consenso si presta certamente al-

la presenza del Parroco, e de' testimonj, i quali del contratto matrimonio ne posson far sempre fede alla Chiesa, la quale con ciò ha ottenuto il suo fine di non riconoscer più libere quelle persone, e interdir loro qualunque altra unione. Ma chi può creder mai, che se al consenso esternamente prestato accada che manchi il libero consenso interno, di cui essa non giudica, e che anzi presume, voglia il Concilio, che di nuovo si contragga il matrimonio *coram Parocho, et testibus*? Non credo esservi Canonista o Teologo, il quale a persone, poco dopo contratto il matrimonio *in faciem Ecclesiae*, pentiti di non aver unito al consenso esternamente prestato, il consenso interno, e che attestassero però d'averlo rinnovato dipoi, volessero impor l'obbligo di contrar di nuovo il matrimonio *coram Parocho et testibus*. Eppure nella sentenza degli avversarj, quand'anche le persone riformato avessero il loro consenso poche ore dopo

po il contratto matrimonio, con tutto ciò, nullo essendo il matrimonio, perchè il consenso interno non fu prestato *coram Parocho et testibus*, dovrebbero udirsi dire, adulterina essere la loro unione, ed obbligati a rinnovare il loro matrimonio colle stesse formalità del Concilio. Ecco dove conducan certe sottigliezze troppo spinte, che in fondo riduconsi a sofisticherie. La Chiesa non prende le cose matematicamente, ma moralmente. Vuole che si contragga il matrimonio *coram Parocho et testibus*, dove d'ordinario vien prestato il consenso interno, non meno che esterno. Certa ella poi di questa comparsa *in faciem Ecclesiae*, ha ottennto il suo fine, nè cerca più oltre. Che se per favorire la piena libertà de' matrimonj (che non dee confondersi colla licenza, o più tosto col libertinaggio) nel caso di mancanza di libero interno consenso, dentro un discreto tempo, come s'è detto, ne ammette le prove, passato quel tempo secondo le leg-

gi Canoniche, in questo non abrogate (*Concilii decretum casum hunc non comprehendit*) rigetta e prove e testimonj, supponendo che in un sì lungo tratto di tempo siavi sopravvenuto il consenso, o espresso, o tacito, perchè *mora tanti temporis probationem excludit, cum illa coactio jam transiverit in consensum* : in quella guisa che la professione religiosa dee farsi secondo i Concilj in mano de' Prelati; eppure, passato il tempo prescritto, la forma e regola ordinaria è di non ammetter più reclamo, e la professione si ha per legittima senza rinnovazione.

XIV. Parrebbe che null' altro restasse all' illustrazione di tal materia; contutto ciò da persona dotta, che della dissertazione si degnò di scrivere con questi termini: „ Il tema, la scelta erudizione, e „ la forte argomentazione la rendono in- „ teressantissima, e la fanno degna d' es- „ sere veduta dagli uomini più sapienti... „ desidero che questa dissertazione sia stam-

„ pa-

„ pata a decoro del Sacramento, a bene
„ della Società, ed a lume di qualche Giu-
„ dice, che sedotto dalle arti maliziose del-
„ le Parti, e degli Avvocati potrebbe es-
„ sere tratto in errore„; da questa stessa dotta persona, dico, si è creduto di chiedermi quanto coi sui termini espongo:
„ Bramerei che in essa venisse promossa e
„ risolta la ovvia difficoltà, la quale può
„ esser tratta dalla odierna pratica, per
„ cui si veggono ogni momento cause di
„ nullità di matrimonio *ex defectu consensu*, benchè dall'epoca del celebrato
„ matrimonio sieno passati molti anni. In
„ conseguenza di queste cause sono spesso
„ separate tra di loro persone, che come
„ marito e moglie erano state insieme per
„ lungo tempo; e queste passano ad altre
„ nozze con tutte le legali formalità. Le
„ Cancellerie Episcopali, che non possono
„ ignorare le cagioni della separazione,
„ perchè nelle Cancellerie appunto seguì
„ l'atteggio delle cause, danno il manda-

„ to di libertà; il Parroco assiste ai nuo-
„ vi matrimonii, e la società tanto eccle-
„ siastica, che civile come legittimi li ri-
„ conosce. Il Papa, che deve presumersi
„ conoscere ciocchè nelle particolari Chie-
„ se vien fatto, non reclama, tacciono,
„ anzi sono essi che giudicano, e che dan-
„ no i Mandati per nuovi matrimonii, i
„ Vescovi „.

XV. Una sì fatta obbiezione, mi sia permesso di dire, non può esser caduta dalla penna di un uomo dotto se non in un momento di distrazione di mente combattuta dalle voci di chi sostiene la pratica confutata. E per verità egli stesso a bocca mi disse d'avere scritto piuttosto come gettò la penna, che per darci gran peso. In fatti tutta l'obbiezione, se ben si rifletta, ad altro non si riduce che a dire: *Eppure la combattuta pratica nelle Curie nostre è già invalsa: così si fa.* O con equivalenti parole che a me fur dette: *Abbiam dunque finora errato?* Tutto, ripe-

to,

to, riducesi a ciò. Poichè tutta in fine la serie delle altre proposizioni: *che in conseguenza del giudizio seguito le persone, state lungo tempo come marito e moglie, son separate: che con ricever mandato dalla Cancelleria Vescovile passano ad altre nozze: che queste son ricevute e rispettate tanto nell' Ecclesiastica, che civil Società*: tutte, dico, queste, e simili proposizioni non sono se non riempitivi, dirò così, del discorso per dar peso apparente; mentre sono necessarj evidenti corollari del principale ultimato giudizio, che pronunziò *nullo* il controverso matrimonio; libere perciò le persone a contrarne un altro, senza che altri possa assumer giudizio in contrario; e debba anzi ognuno riconoscerlo come legittimo, checchè anche occultamente o sia internamente giudicasse in contrario. Il tutto in una parola dipende dalla ultimata decisione di nullità del controverso matrimonio, e di stato libero delle persone. Il resto tutto è pura

necessaria conseguenza; su di che neppur può cader riflessione. E al detto, cui pur troppo taluno da peso: *abbiam dunque finora errato*? basta il bel verso del nostro Poeta: *chi ha smarrito la strada torni indietro*.

XVI. Convien dunque contra la mia dissertazione dimostrare, che veramente il Concilio di Trento abbia abrogato il Dirito Canonico anteriore; come male pretendesi senza provarlo. Cosa che da taluno ancora, che la pratica obbietta, mi fu confessato non apparire in guisa veruna; come abbastanza nella Dissertazione, e nella Giunta di Monsignor de la Luzerne, già Vescovo di Langres, la quale darò quì annessa, fu dimostrato. Senza di ciò è vano propor la pratica qual obbiezione; essendo dessa appunto il punto essenziale, che si combatte nell' Opera.

XVII. Contr' i prescritti del S. Concilio di Trento in più d' una Diocesi si dà a tutti la dispensa dalle tre publicazioni

del

del futuro matrimonio ec. sicchè non v'è quasi matrimonio, a cui, com'è dovere, per giusti e santi fini precedano. Reclamano zelanti Dottori colle leggi alla mano, e col dimostrarne le pessime conseguenze, che dalla inosservanza delle dette sante leggi derivano: su di che da dottissimi Prelati esteri ebbi ad udire de' più forti discorsi, con gran meraviglia che nel centro d' Italia, dove professasi la maggior venerazione pel Concilio di Trento, corrano sì gravi abusi contr' il medesimo. Or bene, dirassi forse che si sciolga l'obbiezione che deducesi dalla pratica? se dessa è appunto quella che si combatte, e abuso dimostrasi da dover esser tolto.

XVIII. Si ritorni dunque ai veri principj del Gius Canonico, il quale esclude le querelle di nullità, e ne rigetta i testimonj dopo un dato discreto tempo da esso prescritto, per le giuste evidenti ragioni in esso addotte: Gius riconosciuto vigente da' sani Teologi, e Canonisti, a cui una non

fondata dottrina pretende essersi derogato dal S. Concilio di Trento, tanto falsamente però quant'abbiam dimostrato.

Così rimarrà sacra l'indissolubilità del matrimonio; restituito il buon ordine nella Società, e ridonata la quiete alle famiglie.

Riportiam ora l'approvazione che si è degnato di stendere di questa mia operetta il sopracitato Illustrissimo Prelato, già Vescovo di Langres, de' più dotti ed eruditi della Francia, quale le Opere sue date con plauso alla luce il dimostrano. Dopo l'originale, a comodo di chi non intende il francese, la riporteremo in Italiano.

Mon

MON RÈVÉRENDE PÈRE.

XIX. J'*ai lu l'écrit que vous avez eu la bonté de me confier sur la quéstion qui se traite depuis quelques anneés dans les tribunaux ecclesiastiques de ce pays, sçavoir si un mariage célébré depuis plusieurs années, dans le quel les parties ont vecu* cum affectu conjugali *dont il est même pervenu des enfans, peut être declaré nul sur l'assertion que fait une des parties, et qu'elle appuye par des temoins, qu'elle n'a primitivement donné son consentement a ce mariage que parcequ'elle y a été contrainte. J'ai examiné cet écrit avec l'attention que sollicite l'importance du sujet, avec l'interêt que m'inspire ce qui sort de votre plume, avec la satisfaction que m'a causée la manière lumineuse dont vous avez traité la matiére. Recevez d'abord mon compliment sur le zéle qui vous a porté à vous élever co tre un abus aussi funeste à la réligion et à la société; qui est contraire a la sainteté du sacrament; qui élude son indissolubilité établie par Jesus*

sus Christ, qui divise les familles, desole les enfans, scandalise les ames vertueuses, favorise le libertinage, et qui s'il faut en croire l'opinion génerale, joint, si non toujours au moins présque toujours, au vice de la prophanation celui du mensonge, et des parjures, tant de la partie réclamante, que des temoins, qui ont la criminelle complaisance de se prêter à son sacrilége. Il vous a fallu du courage pour attaquer un abus accredité par les exemples de personnages considérables, justifié par les sophysmes d'hommes éclairées, autorisé déja par plusieurs jugements, et qu'on s'efforce même de consacrer par l'autorité irrefragable du dernier concile général. Permettez moi de joindre à ce que vous avez victorieusement établi sur la matiére quelques reflexions.

J'ai entendu pour justifier la nouvelle jurisprudence qu'on cherche à introduire, proposer deux raisons. La première est le principe. Quod nullum fuit ab initio tractu temporis non convalescit. *La seconde est le décret du Concile de Trente, qui revoque, à ce qu'on prétend, les décisions antérieures du droit canonique.*

Il

Il n'est pas vrai de dire absolument, et en thèse général, que ce qui a été nul dans son origine ne peut pas être validé par le laps du tems. Vous distinguez avec grande justesse les nullités provenantes du défaut de consentement intérieur de celles qui ont une autre origine, et qu'il n'est pas au pouvoir des parties de faire cesser.

Dans la discipline de notre église gallicane, la quéstion ne souffroit point de difficulté. Nos tribunaux ecclésiastiques, et civils jugeoient constamment que le consentement interieur donné par la partie contrainte secretement, et sans se représenter devant le propre prêtre valide le mariage primitivement forcé, et que ce consentement doit être présumé d'après la cohabitation pendant un certain tems. Nous avions même une loi selon la quelle les mariages contraités par les enfans de famille avant un certain âge, sans le consentement de leurs parents étoit invalide. Mais tout acte de consentement de la part des parents lui rendoit sa validité, sans que la rétabilitation fut necessaire.

Mais, pour faire voir la fausseté du prétendu

axio-

axiome, il n'est pas necessaire de recourir a une discipline étrangère. Vous rapportez une Décrétale de Clément III. qui occupoit le saint siège vers la fin du douzieme siècle. Elle tranche formellement la question. Elle décide qu'une femme réclamante contre son mariage à raison de la violence qu'elle prètend avoir éprouvée, doit être obligée de retourner avec son mari, si elle a habité avec lui plus d'un an, et demi, et que les temoins qu'elle produit ne doivent pas être entendus. La raison que donne de la dècision le Souverain Pontife est expresse. Mora tanti temporis probationem excludit, cum illa coactio jam transierit in consensum. *On ne peut pas nier la réalité de cette Décrétale: On avoue qu'elle a fait la loi de l'église jusqu'au concile de Trente. Ainsi on est forcé de convenir, qu'au moins pendant près de quatre siécles, la loi de l'eglise a été qu'une nullité primitive, et spécialement la nullité dont il s'agit ici, peut se couvrir par le laps du tems. Comment peut on concilier cet aveu avec l'assertion générale, que ce qui a été mal primitivement ne peut pas être validé par le cours du temps?*

Mais,

Mais, dit-on, cette loi a été abrogée par le concile de Trente. Cette seconde assertion n'est pas plus exacte que la première.

J'observe d'abord qu'on ne doit pas prèjuger légerement l'abrogation d'une loi, et sur tout d'une loi aussi utile, aussi précieuse par les bonnes moeurs, que celle des Décrétales. Il n'est nullement vraisemblable qu'une assemblée aussi sage, aussi sainte, que le concile de Trente, ait voulu établir une discipline d'après la quelle il suffiroit de trouver quelques faux témoins, pour faire prononcer la nullité d'un mariage: c'est-a-dire pour subvertir le bon ordre de la societé, autoriser le trouble des familles, et rendre illusoire la loi de Jesus Christ sur l'indissolubilité matrimoniale.

Mais, laissant à part cette première consideration deja très-grave, voyons s'il est vrai que le Saint Concile ait en effet aboli le droit ancien. Pour qu'une loi nouvelle abroge une loi antèrieure, il faut de deux choses l'une: ou que cette loi nouvelle prononce textuellement la derogation à l'ancienne, et porte en propres termes qu'elle ne sera plus observée: ou au

moins

moins que sa desposition soit diamètralement contraire à la disposition de la loi précédente, tellement que les deux ne pouissent pas s'observer en même tems. Il est certain qu'une loi ne déroge pas à une autre, quand elle ne fait qu'ordonner une chose compatible avec ce que l'autre enjoignoit.

Or, en premier lieu, le décret du concile, que l'on allegue, ne fait, comme vous l'observez, aucune mention, soit de la décrétale, soit de la décision. Il n'y a dans le texte du concile pas un seul mot relatif soit à l'une, soit à l'autre. Mais voici qui est bien plus fort. Le saint concile déclare lui même quel est l'objet, et quel est le motif de son décret. L'objet est les mariages clandestins: le motif est de remedier aux abus, qui en resultent. De quelle autorité peut on prètendre donner au decret du concile un objet et un motif différents? Est il raisonnable, doit il être permis de prèsenter une autre explication que la sienne? Et lorsqu'il fixe lui même le sens de son decret, lorsqu'il en determine la mesure, qui est ce qui a droit d'y attribuer un autre sens, d'y donner une plus grande etendue? Il y a plus encore: et

c'est

c'est une observation de vous parfaitement juste, le concile dèclare, qu'un des abus aux quels il veut obvier par son dècret, est la facilitè que donnent les mariages clandestins de porter atteinte à la sainte indissolubilitè du mariage. Et on veut se servir de ce dècret même pour ètablir une jurisprudence destructive de l'indissolubilitè!

En second lieu, il est ègalement evident que le dècret du concile ne contrarie pas la dècrètale, et que ces deux lois peuvent très bien s'observer ensemble. Dans beacoup de pays on n'a pas encore imaginè d'attacher au dècret le sens qu'on veut lui donner ici: et on y suit la dècrètale en même tems qu'on se conforme au dècret. Il en ètoit de même de ce pays avant le dernier tems, et cette subtilitè a ètè inventèe assez recemment. Dans le fait que porte le dècret? Il renferme deux dispositions, la publication des bans, la cèlèbration du curè, et de deux, ou trois temoins. Que l'on nous dise, la quelle des deux dispositions ètoit inconciliable avec la dècrètale, qui ordonne de rejetter la rèclamation pour cause de violence après une cohabitation dèterminèe, et de ne pas admettre l'au-

l'autorité du temoignage dans cette matière. Que des bans ayent, ou n'ayent pas été publiés; que le mariage ait été célébré devant le curé, ou autrement, le consentemente intérieur a été également nécessaire, peut être également suplée, également présumé. Les formalités apposées au mariage ne changent rien à tout cela. Il est inutile de s'attacher à prouver une vérité plus évidente que les preuves qu'on voudroiten donner.

Pour établir que le concile de Trente a aboli la discipline ancienne, on pretend que la cour de Rome le décide ainsi, et j'ai entendu alléguer deux raisons à l'appui de cette assertion.

On dit d'abord que le Saint Père toutes les fois que des causes de cette espèce sont portées devant lui, nomme des commissaires pour les juger. Il pense donc, conclud-on, que les preuves de la violence, même après une longue cohabitation, doivent être examinées, et que si elles sont jugées solides on doit y avoir égard, et prononcer la nullité du mariage. La consequence ne me paroit pas exacte. Il y a bien de la différence entre nommer un commissaire pour juger une cause, et régler la manière dont la cause doit être ju-

jugée. Quand le Pape est saisi d'une cause quelconque, qui lui est dévolue par le droit, son devoir est de la juger, soit par lui même, soit par ses délégués. En y manquant, il commetroit un déni de justice, ce qui seroit contraire à son equité. Nommer un commissaire, n'est donc pas déclarer que les preuves alléguées peuvent être bonnes. Dans le fait avant le Concile de Trente, dans le temps ou l'on convient que la loi de l'Eglise rejettoit les demandes in nullité de mariage après une certaine cohabitation, le saint Pére nommoit, de même qu'à présent, des délégues. Les déléguès jugeoient alors, selon la loi, que la partie plaignante n'étoit pas recevable. Ils doivent encore actuellement juger selon la loi: et leur nomination n'explique nullement quelle est cette loi.

La seconde raison que l'on apporte est que la Congrégation interprète du Concile a décidé la quéstion. Vous discutez ce fait, mon révérend Pére, de maniére à ne me rien laisser à dire, d'autant plus que je ne suis pas suffisamment instruit sur ce point. Nous respectons en France, et nous citons les décisions des Congrégations romaines, comme l'opinion de personna-

ges éçlairès de Théologiens, et de Canonistes sçavants. J'ignore quel est le dégrè précis d'autoritè qu'on leur attribue dans ces pays; mais quelle que ce soit cette autoritè, je ne puis pas croire qu'elle balance celle du Concile. Je vois le Concile déclarer lui même quel est son but dans la confection de son décret, quel est l'objet au quel il l'applique. Quand il seroit vrai que la Congrégation chargèe de l'interpréter donneroit une interprétation différente, la quelle des deux devrions nous préférer? Il me semble que, quand le Concile notifie lui même le motif, l'objet, l'entendue de son décret, toute autre explication doit être écartèe. Ainsi d'une part vous prouvez que le fait n'est pas exactement allèguè, et que la Congrégation du Concile n'est pas dans les principes qu'on lui attribue, et de l'autre part quand il y auroit quelque décision de cette Congrégation conforme à ces principes, ce seroit de préférence à ceux établis par le Concile lui même, qu'on devroit se tenir.

J'ai l'honneur d'être avec une estime et un attachement bien sincere

Mon révérend Pére.

Votre très humble, et très obèissant Serviteur
C. G. Ancien Eveque de Langres.

Venise ce 8. Juin 1804.

REVERENDO PADRE MIO.

Ho letto lo scritto che avete avuto la bontà di presentarmi su la questione che da alcuni anni trattasi ne' tribunali Ecclesiastici di questo paese; cioè se un matrimonio celebrato già da molti anni, in cui le parti son vivute *cum affectu conjugali*, del quale si ebbero ancor de' figliuoli, possa esser dichiarato nullo sull' asserzione d' una delle parti, che sostiene con testimonj, di non aver da principio dato il suo consenso a un tal matrimonio se non perchè fu ad esso sforzata. Ho esaminato cotesto scritto coll' attenzione richiesta dalla gravità della materia; coll' interesse che ispirami quel che sorte dalla vostra penna, colla soddisfazione che diedemi la maniera luminosa, con cui avete trattata la materia.

Ricevete prima il mio complimento su

lo zelo, che vi ha mosso a dichiararvi altamente contr'un abuso tanto funesto alla Religione, quanto contrario alla santità del Sacramento; abuso ch'elude la sua indissolubilità stabilita da Gesù Cristo, che divide le famiglie, mette in desolazione la prole, scandalezza le anime virtuose, favorisce il libertinaggio, e che se si dee prestar fede all'opinion generale, se non sempre, quasi sempre almeno, unisce alla colpa della profanazione quella della menzogna, e degli spergiuri, tanto per parte della persona reclamante, che de' testimonj, i quali han la sacrilega compiacenza di secondare il suo sacrilegio. V'è stato d'uopo d'un gran coraggio per combattere un abuso sostenuto da esempli di Persone considerabili, giustificato dai soffismi d'uomini illuminati, autorizzato già con molti giudizj, e che tentasi anche di consecrare coll'irrefragabile autorità dell'ultimo generale Concilio. Permettetemi d'aggiungere alcune riflessioni a quanto voi sopra

la questione avete vittoriosamente stabilito.

Ho inteso prodursi due ragioni per giustificare la nuova Giurisprudenza che tentasi d'introdurre. *Quod nullum fuit ab initio, tractu temporis non convalescit.* La seconda è il decreto del Concilio di Trento, che revoca, a quanto pretendesi, le anteriori decisioni del Diritto Canonico.

Egli non è vero assolutamente e in generale il dire, che quanto è stato nullo in origine, non può essere in decorso di tempo rivalidato. Voi distinguete con molta giustezza le nullità derivanti da mancanza di consenso interno da quelle che hanno un' altra origine, e che non dipende dal poter delle parti di far cessare.

Nella disciplina della nostra Chiesa Gallicana non soffrirebbe veruna difficoltà. I nostri tribunali Ecclesiastici e civili giudicherebbon costantemente, che il consenso interiore dato dalla parte sforzata

secretamente, e senza presentarsi davanti il Parroco valida il matrimonio in origine sforzato, e che questo consenso dee presumersi dopo la coabitazione di qualche tempo. Noi avevamo anche una legge, secondo la quale i matrimonj contratti da' figliuoli di famiglia, prima d' una certa età, senza il consenso de' lor parenti, era invalido. Ma ogni atto di consenso de' parenti rendea ad esso la sua validità, senza che la reabilitazione fosse necessaria.

Ma per far vedere la falsità del preteso assioma, non è necessario ricorrere a una disciplina straniera. Voi riportate una Decretale di Clemente III., il quale occupava la S. Sede verso il fine del secol XII. Ella tronca formalmente la questione. Essa decide, che una femmina reclamante contr' il suo matrimonio, per cagion di violenza ch' ella pretende d' aver sofferto, dev' esser obbligata di riunirsi a suo marito, s' ess' ha abitato con lui più d' un

anno

anno e mezzo, e che i testimonj da essa prodotti non devon essere ascoltati.

La ragion che della sua decisione dà il S. Pontefice è, *Mora tanti temporis probationem excludit; cum illa coactio jam transiverit in consensum*. Non si può negare la verità di questa Decretale. Si confessa, ch'essa ha formato la legge della Chiesa fino al Concilio di Trento. Quindi si è in necessità di dover confessare, che pel corso almeno di quattro secoli la legge della Chiesa è stata, che una nullità in origine, e specialmente la nullità, di cui si tratta quì, può esser supplita dal corso di tempo. Or come conciliare questa confessione coll'asserzion generale, che quello ch'è stato nullo in origine non può esser reso valido dal corso di tempo.

Ma questa legge, dicesi, è stata abolita dal Concilio di Trento. Questa seconda asserzione non è punto più esatta della prima.

Osservo in primo luogo, che non si

dee leggermente presumere l' abrogazion d' una legge, e sopra tutto d' una legge sì utile, sì preziosa pe' buoni costumi, qual si è quella delle Decretali.

Non è in guis' alcuna verisimile ch'un' Assemblea cotanto saggia e santa, è quella del Concilio di Trento, abbia voluto stabilire una disciplina, in conseguenza della quale basterebbe trovare alcuni falsi testimonj per far pronunciare la nullità di un matrimonio: valè a dire per rovesciare il buon ordine della società, autorizzare lo sconvolgimento delle famiglie, e rendere illusoria la legge di Gesù Cristo sull' indissolubilità del matrimonio.

Ma lasciando a parte questa prima considerazione, benchè gravissima, veggiam se sia vero, che il santo Concilio abbia infatti abolito il vecchio Diritto. Affinchè una legge nuova abroghi una legge anteriore, è necessaria una di queste due cose; o che questa nuova pronunci in termini espressi la rivocazion della precedente,

dente, e si esprima con parole chiare che la medesima non sarà più osservata; o almen che quanto essa comanda sia diametralmente opposto a quant'ordina la legge precedente, in guisa che tutt'e due non si possan osservare insieme. Certa cosa è, che una legge non deroga punto a un'altra, quand'essa non fa che ordinare cosa compatibile con quel che ordinava l'altra.

Ora in primo luogo il decreto del Concilio, che citasi, non fa, come voi osservate, menzione alcuna o della Decretale, o della sua decisione: Non v'è nel testo del Concilio pur una sola parola relativa o all'una, o all'altra. Ma ecco cosa ancora più forte: Il Santo Concilio dichiara esso stesso, qual sia l'oggetto, e quale il motivo del suo decreto. L'oggetto è i matrimonj clandestini: il motivo è di rimediare agli abusi, che ne derivano. Con qual autorità può pretendersi di dare al decreto del Concilio un oggetto, e un motivo diverso? E' egli ragionevole, dev'es-

ser permesso di dare un'altra spiegazione diversa dalla sua propria? E allorchè esso stesso fissa il senso del suo decreto, e ne determina la misura, chi è che abbia diritto di dargli un altro senso, di dargli una maggior estensione? V'è più ancora: (e quest'è una vostra osservazione perfettamente giusta) il Concilio dichiara, che un degli abusi, ai quali vuole ovviare col suo decreto, è la facilità, che dan i matrimonj clandestini di violare la sacra indissolubilità del matrimonio. E si pretende servirsi di questo decreto stesso per istabilire una Giurisprudenza distruttiva dell' indissolubilità!

In secondo luogo ella è cosa del pari evidente, che il decreto del Concilio non è punto contrario alla Decretale, e che queste due cose posson benissimo essere insieme osservate. In molti paesi non si è ancora pensato di dare al decreto il senso, che si vuol dargli quì: e si osserva la Decretale, e nello stesso tempo si osserva e-

se-

seguito il decreto. Lo stesso era in questo paese prima di questi ultimi tempi: e questa sottigliezza è stata inventata assai di fresco. E in vero che porta il decreto? Comprende due disposizioni, la publicazione degli sponsali, la celebrazione o presenza del Curato, e di due o di tre testimonj. Ci si dica dunque qual delle due disposizioni non sia conciliabile colla Decretale, la quale ordina di rigettare la reclamazione per cagion di violenza dopo una determinata coabitazione, e di non ammettere l' autorità de' testimonj in tal materia. Che le pubblicazioni sieno state fatte, o nò; che il matrimonio sia celebrato avanti il Parroco, o nò, il consenso interiore è stato del pari necessario; può essere del pari supplito, egualmente presunto. Le formalità apposte al matrimonio nulla cangian di tutto questo. E' cosa inutile trattenersi più a provare una verità più evidente delle verità, che ci si vorrebbero dare.

Per

Per istabilire che il Concilio di Trento abbia abolito l'antica disciplina, pretendesi che la Corte di Roma così decida; a prova di che ho inteso addursene due ragioni.

Si dice in primo luogo, che il S. Padre ogni volta che tali cause sono portate a se nomina de' Commissarj per giudicarle. Pensa dunque, concludono, che le prove di violenza, anche dopo una lunga coabitazione, debbon esser esaminate; e che, s'esse son ritrovate valide, vi si dee aver riguardo, e pronunciare la nullità del matrimonio. La conseguenza a me non par punto esatta. V' è gran differenza fra il nominar un Commissario per giudicare una causa, e regolar la maniera con cui una causa debba essere giudicata. Quand' il Papa ha un ricorso per una qual siasi causa devoluta a se di diritto, il suo dover è di giudicarla o da se stesso, o per mezzo de' suoi delegati. Mancando a ciò, sarebbe un negare giustizia: ciò che sarebbe contrario

a la

a la sua equità. Nominare un Commissario non è dunque dichiarare, che le prove allegate possono esser buone. In fatti prima del Concilio di Trento, al qual tempo si accorda, che la legge della Chiesa rigettava le dimande di nullità di matrimonio dopo una determinata coabitazione, il Santo Padre nominava, come al presente, i suoi delegati. Questi giudicavan allora secondo la legge, che la parte, che reclama, non doveva punto ascoltarsi. Debbon ancora di presente giudicare secondo la legge; e la loro nomina non ispiega in guisa veruna qual sia questa legge.

La seconda ragione che allegasi è, che la Congregazione interprete del Concilio ha deciso la questione. Voi esaminate il fatto, reverendo mio Padre, in maniera da non lasciar a me desiderare nulla: tanto più ch' io non sono abbastanza istruito su questo punto. Noi rispettiamo in Francia, e noi citiamo le decisioni del-

le Congregazioni Romane, come opinioni di Persone illuminate, di Teologi, e Canonisti dotti. Non so qual sia il preciso grado d'autorità, che ad esse dassi in questo paese, ma qualunque siasi quest'autorità, non posso punto credere, che uguagliar possa l'autorità del Concilio. Veggo il Concilio dichiarar esso stesso qual è l'oggetto, al qual esso l'applica. Quando fosse vero, che la Congregazione desse un' interpretazione differente; qual delle due dovremmo noi preferire? A me sembra, che qualor il Concilio manifesta da se il motivo, l'oggetto, l'estensione del suo decreto, ogni altra spiegazione dev' esser esclusa. Così da una parte voi provate, che il fatto non è esattamente riportato; e che la Congregazione del Concilio non ha i principj, che ad essa vengono attribuiti; e d'altra parte qualor fossevi qualche decisione di questa Congregazione conforme a tali principj, ad essi si dovrebbe-

ro preferire quegli stabiliti dal Concilio stesso.

Ho l'onore d' esser con una stima, ed affezion ben sincera.

Mio Rev. Padre.

Umiliss. e Obbed. Ser.
C. G. già Vesc. di Langres.

Venezia 8. Giugno 1804.

XXI. A proposito di questa dottissima e fortissima giunta dell'illustre profondo Prelato, giudico opportuno, per lume dei meno istrutti, di soggiungervi la soluzione d'altro dubbio, che insorger potesse in taluno a cagione delle seguenti parole da me usate da principio e dal medesimo ripetute. Bene sta, dirà forse taluno, se le parti vissero insieme *affectu conjugali*; ma che dovrebbe dirsi, se si fossero trattate sempre *affectu carnali*?

Strana per vero dire sembra la sup-

po-

posizione, trattandosi di sì lungo tempo; e quindi nel Gius non vi si scorge alcun cenno; ma considerata soltanto la lunghezza del tempo della convivenza, decidesi assolutamente: *Mora tanti temporis hujusmodi probationem excludit... Illa coactio jam transivit in consensum*. Quindi anche il dottissimo Prelato s' esprime esso pure con questa supposizione.

XXII. E in fatti per quanto grande suppongasi la corruzione del cuore umano; come persuadersi, che in sì lungo tempo non siasi mai dato un punto, in cui all' affezione carnale siasi unita la conjugale almen di passaggio? E specialmente nel caso di prole conseguita, la quale suol essere come il più potente incentivo, così il più forte vincolo all'affezione, sforzando, dirò così, la natura a fare l'ordinario suo corso con amare l'autor della prole. L'esperienza di persone le men affezionate alla comparte fa conoscere, che, vinta almen in qualche momento l'avversione, sot-

tentra l'affezione; ed è ben facile di ciò capire in persone che convivono, e tutto han fra di loro comune.

Ma sia pur vera la supposizione contraria, qual piace farla. Ebbene, che perciò? L' Ecclesiastica autorità segua pure le regole dai sacri canoni stabilite, nè in grazia di un particolarissimo strano caso ne faccia una non meritata eccezione alle medesime, per riverenza al sacro vincolo del Sacramento, e pel bene della Società stabilite. Dico *eccezione non meritata*; poichè chi sì gravemente ha mancato all' onestà, alla buona fede, alla Religione, ingannando la comparte fino ad abusarne sott' aspetto di matrimonio, e mentendo in faccia alla società, e alla Chiesa stessa, senza cercare in tanto tempo di rimediare ad un tale disordine, una tale persona, dico, non merita un tal suffragio; ma dee sottostare alla comun legge; e l' Ecclesiastica autorità perciò dee rigettare il suo ricorso ingiusto e inopportuno, la-

sciandola nell' obbligo in cui trovasi di ratificare il matrimonio nelle forme dai sani Canonisti, e Teologi prescritte; delle quali non è mio scopo quì di discorrere; trattando io soltanto di ciò che il foro esterno, e il procedere delle Curie riguarda, ove una pratica men retta siasi introdotta, bramando che all' osservanza del Dritto Canonico si ritorni pel dovuto rispetto alla Divina indissolubilità del Sacramento del matrimonio, e al bene della società, e buon ordine delle famiglie, Dritto cui il S. Concilio di Trento col suo decreto contr' i matrimonj clandestini non ha derogato, e che anzi inteso ha di presidiare.

APPENDICE.

Al momento ch' ero per presentare questa dissertazione alla revisione per la stampa mi fu presentata da un rispettabile mio Confratello la seguente obbjezione, da persona dotta a se comunicata, chiedendomi ch' io volessi riflettervi sopra. Tostochè da altre occupazioni, che mi trattennero alcuni mesi, mi fu permesso, ho creduto io stesso pregio dell' opera l' esaminarla, e darvi il peso che meritasse, giacchè altro in materia sì grave cercar non si deve che la verità.

L' obbiezione tratta è dal seguente passo del T. I. Thes. Resolut. Sacrae Congregationis Conc. e così mi fu riportata.

„ Panormitana Nullitatis Matrim.
30. Septembris 1719.

Ommissis.

„ Pro validitate facit Textus in Cap.
„ *Ad Id* de Sponsalibus, in quo Matrimo-
„ nium per vim contractum, statuitur, quod
„ cohabitatione convalescat ibi. Taliter re-
„ spondemus quod quamvis undecim an-
„ nos habens ab initio invita fuisset ei
„ tradita, et renitens, tamen quia postmo-
„ dum per annum, et dimidium sibi coha-
„ bitans consensisse videtur, ad ipsum est
„ cogenda redire; nec decaetero recipiendi
„ sunt Testes, si quos memorata mulier
„ ad probandum quod non consenserit, no-
„ minaverit producendos. Et licet hic Textus
„ loquatur de cohabitatione per annum cum
„ dimidio, id tamen non fuit in Textu
„ statutum taxative, sed demonstrative; ita
„ ut ad officium judicis pertineat circum-
„ stantias ponderare suadentes, an ex co-
„ habitatione purgatus fuerit metus, non
„ obstante, quod cohabitatio non fue-
„ rit protracta ad annum cum dimidio, ut

„ pon-

„ ponderat Abb. in cit. Cap. *Ad Id* n. 4.
„ de spons. et Matrim.

„ Pro nullitate vero primi Matrimonii
„ facit, quod post Conc. Trid. quod novam
„ formam induxit in contrahendo Matrimo-
„ nio, praesentiam videlicet Parochi et duo-
„ rum Testium, non solum Matrimonium
„ est nullum si fuerit contractum per vim,
„ et metum; sed ulterius non convalida-
„ tur, nisi iterum contrahatur adhibita for-
„ ma Concilii, licet intercesserit cohabita-
„ tio una cum copula juxta resolutiones
„ hujus S. Congregationis et signanter in
„ Hispalen 20. Junii 1609. lib. XI. Decr.
„ fol. 58. a terg. S. Congreg. Cardinalium
„ Concilii Trid. Interpretum saepius re-
„ spondit, hodie post Trid. Concilium ma-
„ trimonium metu contractum, et purga-
„ to metu, per cohabitationem cum car-
„ nali copula aliosque actus non convali-
„ dari, nisi iterum contrahatur, adhibita
„ rursus ejusdem Concilii forma. Et con-
„ cordat alia resolutio in Constantinopoli-

„ tana 16. Decemb. 1654. lib. 15. Decret.
„ fol. 140. a terg. „

A discorrere chiaramente, e con piena cognizione di causa, credo io assolutamente necessario riportare per esteso tutto quello che il citato passo precede, e fu tralasciato scrivendo *ommissis*; e quello ancora che il citato passo, e la proposta questione conchiude. Ed ecco come cominci.

„ Panormitana Nullitatis Matrimonii.
„ Catharina Bonfilio, quae die 13. Decem.
„ anni 1693. per vim, et metum a Patre
„ incussum, de quo testes deponunt, ma-
„ trimonium contraxit in facie Ecclesiae
„ cum Francisco Alvarez Barbitonsore,
„ cum eodem invita cohabitavit spatio
„ quatuor mensium, ita ut idem Alvarez
„ sequens exhibuerit testimonium die 21.
„ Julii 1715. *Confesso qualmente dalla*
„ *prima ora, che ci congiungessimo sino*
„ *a quando mi allontanai da essa, non*
„ *solo mai volle detta Caterina Bonfilio*
„ *esercitare volentieri l' atto matrimonia-*
„ *le,*

„ *le, non ostante minacciarla, e venire*
„ *continuamente allè percosse, ma ogni*
„ *qual volta si chiedeva il debito, mi ri-*
„ *spondeva di non volere, a causa di*
„ *non aver voluto mai esser mia moglie.*

„ Alvarez desperatione adactus discessit a Civitate Panormitana, ut militiam in triremibus exerceret; cumque anno 1702. percrebuerit fama, ortum habens ex partita descripta in libris Defunctorum in magno Nosocomio Panormi, quod idem mortuus fuisset, Catharina *die 29. Aprilis* 1708. collocata fuit in matrimonium cum Ignatio Colli, ex quo quatuor filios suscepit, et Alvarez, qui mortuus reputabatur, die 15. Januarii 1707. in Civitate Lillae, Uxorem duxit Claudiam Calvinianam post haeresim ab eadem abjuratam.

„ In hac facti specie, fuit actum in Curia Archiepiscopali Panormitana super validitate primi matrimonii, cumque ab eadem fuerit pro ejus validitate pronun-

„ tiatum, de justitia dicti judicati agen-
„ dum est in praesenti: quindi seguita il passo riportato dall'obbiezione.

Pro validitate etc., fino a quelle parole *lib. 15. Decret. fol. 140. a* tergo, dopo le quali così prosegue e finisce nel citato Tomo la detta causa.

„ Iis stantibus dignabuntur EE. VV.
„ decernere.

„ I. *An constet de nullitate primi*
„ *matrimonii in casu, et quatenus affir-*
„ *mative.*

II. *An secundum matrimonium con-*
„ *tractum cum Ignatio Colli sit validum,*
„ *itaut Catharina cum eodem cohabitare*
„ *teneatur, in casu.*

„ *Non Proposita.*

La prima riflessione, che alla mente presentasi è, che quantunque il caso una chiara nullità di consenso al matrimonio nella donna manifesti, non solo nel contrarlo; ma la stessa in tutta la sua forza continuata apparisca, malgrado ogni sfor-

zo, e violenza del marito, in ogni caso fino alla partenza del medesimo, e abbandono della moglie, e benchè la coabitazione durata non sia più di soli quattro mesi; contuttociò la Curia Arcivescovile di Palermo pronunziò sentenza per la validità di detto matrimonio. Or come mai quasi un secolo, e mezzo dopo il Concilio di Trento ignoravasi in una rispettabile Arcivescovil Sede d'Italia la pretesa nuova legislazione di detto Concilio, e seguivasi anzi l'antico diritto de' Canoni? Mentre subito per tutto e seppesi, ed ebbe vigore la nuova legge contro de' matrimonj clandestini. Come ignoravansi le citate risoluzioni del Concilio?

Ma lasciando andar ciò; non veggo da questa causa, così proposta, e interamente riferita, cosa possa dedursi contro il mio sistema. Dopo riportata la sentenza della Curia Palermitana, per l'esame di cotesto giudicato si propone nel detto Tom. I. il pro, e il contra; onde ot-

tenerne la decisione. E quale fu dessa? Niuna. La causa si finisce, e conchiude *non Proposita*. Veramente parmi di poter dire, che se chiaro fosse, avere il Concilio di Trento, colla sua nuova legge contro i matrimoni clandestini, e colla nuova prescritta forma di celebrare in avvenire i legittimi matrimoni abolito il Jus Canonico antico circa il punto di cui trattiamo, e chiare fossero le decisioni della Sacra Congregazione del Concilio, niuna remora o difficoltà avrebbe dovuto soffrire la proposizione dell'esposta causa, e facilissima senz'altro esame doveva esserne la decisione rispondendo *ad I. affirmative*, e aggiugendo la solita formola: *In decisis*. Comunque siasi però; cotesta *Panormitana etc.* non portando decisione, non veggo come possa prodursi contro il mio sistema.

Dirassi, che se non v'è decisione in detta causa contra la sentenza della Curia Palermitana, la quale decise valido il con-

tro-

troverso matrimonio col favore del Jus Canonico antico, si citano però per la nullità decisioni della Sacra Congregazione del Concilio, che il sistema mio contraddicono.

Ma coteste decisioni sarebber mai citate, come citata mi fu la Panormitana? Leggasi quanto a questo proposito scriva il riputato moderno Canonista Carlo Sebastiano Berardo (Jus Eccl. Univ. Tom. I. Disser. II. cap. Ter. circa medium). Dopo aver premesso, che i Decreti di detta Congregazione *potissimum quod promulgari non soleant*, *non ubique tamquam leges recipiuntur*, soggiunge quanto segue degno d'ogni riflessione, perchè asserito da gravissimi Canonisti Romani, ed anche dal gran Pontefice Benedetto XIV. „ Imo et ubi re-
„ cepta sunt, duobus deprehenduntur ob-
„ servationibus obnoxia. Prima observatio
„ est, quam jampridem adhibuit Cardinalis
„ de Luca in adnotationibus ad Concilium
„ Tridentinum disc. 1. non esse indiscrimi-

„ na-

„ natim adhaerendum quibuscumque Colle-
„ ctoribus, qui ea vel Mss. codicibus, vel
„ impressis exhibuerunt, *cum pluries con-*
„ *tingat, ut tamquam decretum Congre-*
„ *gationis exhibeatur, de quo nulla in*
„ *ejusdem Congregationis tabulario, seu*
„ *regesto vestigia adhibeantur*; quod et
„ animadvertit Fagnanus in cap. *Quoniam*
„ de Constitution n. 9. et in cap. *Cum ve-*
„ *nissent* de judiciis. Altera observatio est;
„ ubi ejusmodi decretum in forma authenti-
„ ca proferatur, investiganda esse adamus-
„ sim, et rei propositae, et tempo-
„ rum, et personarum, et locorum adjun-
„ cta, quod forte singularibus horum ad-
„ junctorum causis decretum inniti possit,
„ non facile ad alia adjuncta, non unde-
„ cumque similia producendum; quamob-
„ rem eadem ipsa Congregatio, ubi certa
„ adjuncta immutarentur, olim dictum in
„ aliis adjunctis retractare sententiam non
„ dubitavit; quemadmodum pluribus in lo-
„ cis adnotavit Benedictus XIV. de Syno-

„do

„ do Dioecesana lib. 1. cap. 5. num. 3. lib. 2.
„ cap. 11. num. 12. lib. 5. cap. 7. num. 6. ,
„ lib. 10. cap. 3. num. 5. lib. 11. cap. 6.
„ num. 5. lib. 12. cap. 3. num. 2. et lib. 13.
„ cap. 24. num. 5. . . . Item omittendum
„ non est, etiam ubi receptа sunt genera-
„ liter ejus Congregationis decreta, posse
„ aliquando Episcopum ab eisdem recede-
„ re, si aequa suggerat causa; quemadmo-
„ dum iterum adnotavit Benedictus XIV.
„ in lib. 2. de Synodo Diocesana cap. 7.
„ num. 7.

Prima di concludere avvertirò, che questa *Panormitana* è citata anche da Ubaldo Giraldi delle Scuole Pie nella sua Opera *Expositio juris Pontificii juxta recentiorem Ecclesiae disciplinam. Romae* 1769., benchè per verità non con tutta esattezza, mentre fa parlare la Congregazione, dove parla il solo Estensore della *Panormitana*, la quale nulla decise, come ho osservato. Ma che? Ecco come concluda.

„ Caeterum, si matrimonium contra-

„ ctum

„ ctum fuerit cum impedimento occulto, et „ adhibita fuerit solemnitas a Tridentino „ praescripta, hoc sublato, non est neces- „ se renovare consensum coram Parocho, „ et testibus, sed clam inter contrahentes; „ ex declaratione S. Pii V. decretis S. Poe- „ nitentiariae, Cong. Conc. et S. Rotae „ sententia, relatis a Benedicto XIV. in In- „ stitutione ecclesiastica LXXXVII. §. *Ma- „ gno studio*, et *Haec ita*, Par. I. Tom. „ II. Sectio. DCLVIII. cose tutte già so- „ pra da noi avvertite.

La mancanza di consenso interno è certo impedimento occulto, che non esternasi se non per la accettazione del ricorso nel foro esterno; il quale, qualora secondo il Jus venga rigettato, perchè passato il tempo prescritto, resta nella sua natura d'impedimento occulto.

Dopo tuttociò credo di poter concludere, che o io grandemente erro, o in niuna guisa si prova, che dalle decisioni della Sacra Congregazione del Concilio de-

du-

ducasi che il Sacro Concilio nel punto controverso abbia abolito il Jus antico de' Canoni, e introdotta una nuova legislazione; essendo essa ignorata da tanti, anche lunghissimo tempo dopo il medesimo; mentre dovrebbe esser chiara, e precisa; come nella Dissertazione, specialmente dall' Illustre Prelato Monsignor de la Luzerne, già Vescovo di Langres, fu dimostrato. Altro più non costa se non che alcuni Canonisti così opinarono per mera deduzione, e illazione; pretendendo, che il Sacro Concilio coll' abolizione de' matrimonii clandestini, e col prescrivere la legittima celebrazione de' medesimi alla presenza del Parroco, e di almeno due testimonj, abbia inoltre ordinato, che in caso di mancanza di occulto consenso debba ripetersi la stessa pubblica detta celebrazione, senza che il sopravegnente interno consenso possa in verun caso, e tempo bastare. La qual cosa quanto sia senza fondamento, già sopra (convien pur ripeterlo) si è dimostra-

to; perchè non apparisce dal testo del Concilio, non derivasi da legittima conseguenza, nè da incompatibilità del detto Decreto col Jus Canonico antico, il quale il discorso, e il fatto stesso di rispettabil Diocesi dimostra, che si compone benissimo, ed osservasi insiem col Decreto contro de' matrimonj clandestini; poichè fatta una volta la comparsa de' conjugati in faccia della Chiesa, ha già questa ottenuto quanto nel suo Decreto spiegò di volere: cose già tutte osservate; ma che la necessità c' indusse a ripetere.

E quand' anche in qualche decisione si fosse seguita cotesta opinione particolare di qualche Canonista, o estensor della causa, sarà questa una legge universale? Basterà ad abrogare il chiaro, e certo Jus antico de' Canoni? A stabilire con certezza, che il Concilio di Trento l' abbia abrogato nel luogo che citasi? Infatti una illazione di alcuni non potrà mai ragionevolmente dirsi legge, e

leg-

legge abrogativa di antica precedente legge universale chiara, e precisa.

Giudichin pure i Teologi, e Canonisti liberamente. Desidero soltanto, che si degnino di leggere la mia Dissertazione con qualche attenzione, nè giudicar vogliano senza esame; come fatto fu da qualche per altro rispettabile persona al solo vedere che citasi il Jus antico de' Canoni, dicendo esser superfluo ogni discorso; perchè certamente dal Concilio di Trento fu abolito; giudicando così per prevenzione, o col giudizio altrui, non con esame.

APPROVAZIONE DELL' ORDINE.

PER commissione de' Superiori, a tenore delle nostre Costituzioni, abbiamo letto non solo con attenzione, ma eziandio con piacere l'Opuscolo del nostro M. R. P. Domenico Maria Pellegrini Teologo e Prefetto della Zeniana nostra Libreria, intitolato: *Dissertazione Canonica, in cui dimostrasi, che il S. Concilio di Trento non ha in veruna guisa derogato al Jus Canonico anteriore, il quale esclude la querela di nullità di matrimonio per mancanza di consenso, dopo la convivenza di un dato tempo ec.*, e non solo non ci abbiamo trovato cos' alcuna ripugnante alla sana dottrina; ma ci abbiamo anzi veduto trattato assai sodamente questo punto interessantissimo, a lume necessario di chi volesse promovere una tal quesione di nul-

nullità del suo matrimonio, o patricinare la causa, o formarne autorevol giudizio. Merita perciò quest'opera d'essere publicata; e vale sopra tutto per la sua conferma la onorevolissima approvazione, che si degnò di farne coll'annessa sua eruditissima e profondissima lettera Monsignor de la Luzerne, già Vescovo di Langres, il cui solo venerato nome, al mondo letterario notissimo, aggiunge all'opera dell'Autore ogni autorità, e fermezza.

Dato dal Collegio nostro del SS. Rosàrio sulle Zattere in Venezia 10. Feb. 1805.

Fr. Pier-Girolamo Fontana Prof. di Teolog. e Rettore del Collegio.

Fr. Stefano Breda attual Prof. di Teol. in detto Collegio.

NOS

NOS FR. PIUS JOSEPH. GADDI MAGISTER

Universi Ordinis Fr. Praedicatorum humilis Vicarius Generalis, et servus.

Nostri auctoritate Officii, harumque serie facultatem facimus, quantum in nobis est, R. admodum P. Lectori Fr. Dominico Mariæ Pellegrini Congregationis Nostræ B. Jacobi Salomonii typis edendi opus a se compositum, cui titulus: Dissertazione Canonica, in cui dimostrasi che il S. Concilio di Trento non ha in veruna guisa derogato al Gius Canonico anteriore, il quale esclude la querela di nullità di matrimonio per mancanza di consenso, dopo la convivenza di un dato tempo, e molto più con prole seguita: dummodo a duobus Ord. Nostri Theologis approbetur, servatisque servandis. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti Amen. In quorum fidem &c.

Datum Romæ apud S. Mariam super Minervam; die trigesima Januarii MDCCCVI.

Fr. Pius Joseph Gaddi Mag. Vicarius Gen. Ord.

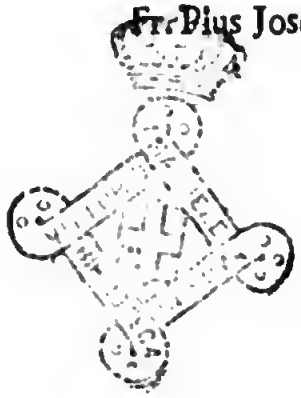

Reg. Pag. 59.
Fr. Pius Antoninus Molineri Mag. & Socius.